



## RELAZIONE TECNICA

Gli emendamenti proposti all'art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020 n. 27 **comma 7** sono i seguenti:

- **al comma 7, lettera f):**

- 1) le parole “la previsione dello svolgimento delle udienze civili...” sono sostituite dalle seguenti *“Con il consenso di tutte le parti, la previsione dello svolgimento delle udienze civili.”*
- 2) dopo le parole “deve in ogni caso avvenire” sono aggiunte le seguenti *“con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario, e”;*

- **al comma 7 lettera h)**

dopo le parole, dopo le parole “la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice” sono aggiunte le seguenti *“E' fatta salva la facoltà di discutere la causa alla presenza el Giudice qualora uno dei difensori ne faccia richiesta con istanza scritta da inviarsi almeno 3 giorni prima con deposito nel fascicolo telematico”*

- **dopo il comma 8, sono aggiunti;**

*Comma 8 bis: la sospensione dei termini disposta dal decreto legge 18 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, e dal decreto legge 30 aprile 2020 n. 28, deve intendersi operante dal 9 marzo all'11 maggio, senza soluzione di continuità;*

*Comma 8 ter: i provvedimenti di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, e modificato dal decreto legge 30 aprile 2020 n. 28, sono considerati causa non imputabile per la remissione in termini ai sensi dell'art. 153 del codice di procedura civile.*

Le modifiche proposte all'art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020 n. 27 comma 7, lettere f) ed h) hanno lo scopo di garantire in modo compiuto il diritto di difesa, che nel processo civile è improntato dal principio dispositivo, e quindi il

consenso prestato dai difensori rendere sicuramente legittima la trattazione da remoto, quale che sia la forma prescelta.

Va evidenziato che, in assenza di quel consenso, appare assai probabile che la previsione di una trattazione da remoto “coatta” porterebbe ad una questione di costituzionalità per violazione degli artt. 24 e 111 e 117 della Costituzione.

In questo senso, infatti, si è già espresso il Consiglio di Stato che, con l’ordinanza del 21 aprile 2020 n. 2539 (che si allega per pronta consultazione) in occasione di una udienza in video conferenza, ha chiarito che, anche in processi diversi da quello penale, vietare agli avvocati di comparire personalmente dinnanzi ad un giudice, ed esporre le proprie tesi, replicando e contestando quelle degli altri, contrasta con:

- 1) l’art. 24 della Costituzione, che comprende “la garanzia procedurale della interlocuzione diretta con il giudice”;
- 2) l’art. 111 della Costituzione, che impone di permettere agli avvocati di esporre direttamente al giudice, in sua presenza, le loro ragioni;
- 3) l’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo, perché “finirebbe con il connotare il rito emergenziale in termini di giustizia segreta, refrattaria ad ogni forma di controllo pubblico”.

Resta solo da sottolineare che una eventuale pronuncia di incostituzionalità avrebbe conseguenze devastanti: tutte le udienze svoltesi in violazione dei principi costituzionali sarebbero nulle, ed il pregiudizio sarebbe dato dalla stessa lesione delle facoltà difensive; ex art. 159 del codice di procedura civile sarebbero nulle le attività successive che non fossero indipendenti, con la conseguente necessità di rifare gran parte di quei pochi processi trattati nella fase della emergenza.

Gli emendamenti proposti con i commi 8 bis ed 8 ter hanno lo scopo di fugare qualsiasi incertezza che possa essere derivata dalla successione cronologica dei provvedimenti di approvazione (comma 8 bis) che potrebbero rendere configurabile una delicata questione di diritto intertemporale (è noto che la legge 27 del 24 aprile, intervenendo sull’art. 83, aveva fissato la sospensione fino al 15 aprile, mentre la successiva proroga all’11 maggio è avvenuta sempre mediante intervento sull’art. 83, il che potrebbe fare sorgere dei dubbi sulla disciplina applicabile) mentre il comma 8 ter ha la funzione di evitare che eventuali problemi organizzativi o interpretativi della disciplina emergenziale, resi possibili dalla novità delle questioni o dalla concitazione dei momenti, possano creare pregiudizi ai cittadini, che l’emendamento proposto intende rimettere in termini.